Commento ANIF interpretativo della circolare

Agenzia delle Entrate n. 7/E del 07/08/2026

QUESITO 1

Si chiede di sapere se le società sportive dilettantistiche, costituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che abbiano inserito nei loro statuti le previsioni di cui ai commi 3 e 4 (distribuzione limitata di utili) dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, possano fruire delle disposizioni agevolative previste dagli articoli nn. :

148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

4, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA).

RISPOSTA SINTETICA: SI

CONDIZIONI:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

b) le stesse attività devono essere effettuate «*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*».

c) gli statuti delle SSD devono contenere la clausola di non lucratività'.

Pertanto, qualora gli enti sportivi dilettantistici - ASD o SSD -, costituiti in conformità ai requisiti prescritti dal d.lgs. n. 36 del 2021, intendano beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, saranno tenuti a integrare le clausole statutarie indicate negli articoli 7 e 8 del richiamato d.lgs. n. 36 del 2021, con quelle indicate nel comma 8 del citato articolo 148 del TUIR.

La Circolare contiene una importante specificazione: "Le medesime considerazioni valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo (vigente fino al 31 dicembre 2035), del decreto IVA" (DPR 633/72).

QUESITO 2

Si chiede di sapere se nell'espressione *«compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo»*, che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, rientrino anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo.

RISPOSTA SINTETICA: SI

La norma collega l'agevolazione esclusivamente alla natura oggettiva dell'attività svolta (sportiva dilettantistica) e non opera alcun collegamento alla tipologia contrattuale adottata dalle parti.

Pertanto, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, le remunerazioni corrisposte rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, beneficiando dell'esclusione dall'imposizione entro il limite annuo complessivo di euro 15.000.

L'eventuale eccedenza concorrerà alla formazione del reddito imponibile e sarà assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste dal TUIR in materia di redditi di lavoro dipendente.

QUESITO 3

Si chiede di sapere se la disposizione che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP prevista, fino alla soglia di 85.000 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sia applicabile anche ai compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

RISPOSTA SINTETICA: SI

La norma opera un generico riferimento ai singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, senza circoscrivere l'ambito applicativo dell'agevolazione IRAP a specifiche tipologie di compensi per collaborazioni coordinate e continuative.

Pertanto la suddetta norma si applica anche ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative aventi carattere amministrativo-gestionale.

Pertanto, anche i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati ai lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

QUESITO 4

Si chiede di sapere se ASD e SSD che effettuano operazioni esenti IVA ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 17 agosto 2023, n. 75, possono optare per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del DPR 633/72 (decreto IVA).

RISPOSTA SINTETICA: SI

L'articolo 36-*bis* del d.l. n. 75 del 2023, al comma 1, prevede che le «*prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto*».

L'esenzione si applica in presenza delle seguenti condizioni:

1. Le prestazioni devono essere effettuate da organismi senza scopo lucrativo, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 36 del 2021;
2. Le prestazioni devono essere rese a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Le ASD/SSD che ne abbiano data preventiva comunicazione all'ufficio sono dispensate dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermo restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate (...)».

Le ASD/SSD, hanno la facoltà di avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione in relazione a tutte le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del DPR 633/72 (decreto IVA).

Occorre precisare che la dispensa dagli adempimenti di cui trattasi riguarda solo le operazioni esenti dall'IVA e non fa venir meno, in capo alle ASD/SSD gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Pertanto, i soggetti che effettuano operazioni esenti dall'imposta, possano avvalersi della dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* del decreto IVA.